

## REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14 luglio 2009
SENATO ACCADEMICO	17 luglio 2009
DECRETO RETTORALE	D.R. Rep. n. 1248/2009 - Prot. n. 15793 del 28 luglio 2009

**Entrata in vigore:** 1° agosto 2009

### Art. 1 (Costituzione)

I servizi bibliotecari, documentari e informativi risultano di importanza strategica per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati è organizzato il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo è articolato ai successivi articoli 3,4,5,6.

### Art. 2 (Strutture)

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in:

- a) strutture organizzative e gestionali alle dipendenze della Direzione amministrativa:
- strutture di gestione dei processi centralizzati;
  - strutture bibliotecarie, o punti di servizio, di macroarea (macroarea di scienze della società e dell'uomo; macroarea scientifico-tecnologica e architettura; macroarea biomedica);
- b) organi di governo.

### Art. 3 (Organi di governo)

Sono organi di governo del SBA:

- il Presidente del SBA;
- il Consiglio di Gestione;
- i Consigli Scientifici di Macroarea.

### Art. 4 (Presidente del SBA)

Il Presidente del SBA è nominato dal Rettore con proprio Decreto e presiede il Consiglio di Gestione. Dura in carica tre anni accademici rinnovabili e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 2/3 dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta;
- sovrintende alla gestione dei fondi assegnati per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo
- nomina tra i componenti del Consiglio un Vice-Presidente, che lo sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 5  
(Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è l'organo di governo e di programmazione delle risorse economiche del SBA. E' nominato con Decreto Rettorale e dura in carica per tre anni accademici. Il Consiglio di Gestione è costituito da:

- il Presidente;
- i Presidenti dei Consigli scientifici di macroarea;
- un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione anche il Coordinatore della Ripartizione biblioteche e musei con la funzione di segretario verbalizzante e i Responsabili delle biblioteche di macroarea.

Il Consiglio di Gestione svolge i seguenti compiti:

- gestisce la politica delle acquisizioni di interesse generale;
- stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi a disposizione del Sistema Bibliotecario di Ateneo e assegna le risorse per le acquisizioni di interesse generale e per le necessità delle biblioteche di macroarea;
- propone indirizzi generali per l'organizzazione del SBA.

Art. 6  
(Consiglio Scientifico di Macroarea)

Il Consiglio scientifico di Macroarea è costituito da sei rappresentanti designati dalle Facoltà tra docenti e ricercatori. In particolare:

- per la Macroarea di Scienze della Società e dell'Uomo il Consiglio Scientifico è formato da due membri designati dalla Facoltà di Economia, due membri designati dalla Facoltà di Giurisprudenza, due membri designati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia;
- per la Macroarea biomedica il Consiglio Scientifico è formato da due membri designati dalla Facoltà di Farmacia, due membri designati dalla Facoltà di Medicina, due membri designati dalla Facoltà di Scienze;

- per la Macroarea Scientifico-tecnologica e di Architettura il Consiglio Scientifico è formato da due membri designati dalla Facoltà di Architettura, due membri designati dalla Facoltà di Ingegneria, due membri designati dalla Facoltà di Scienze.

Ciascun Consiglio Scientifico viene nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici rinnovabili.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico anche il Responsabile delle biblioteche di macroarea con la funzione di segretario verbalizzante.

Ciascun Consiglio scientifico svolge i seguenti compiti:

- coordina la politica delle acquisizioni e la relativa suddivisione dei fondi nelle diverse aree disciplinari;
- propone al Consiglio di Gestione indirizzi generali nell'organizzazione dei servizi delle biblioteche di macroarea;
- elegge il Presidente tra i docenti e i ricercatori che fanno parte del Consiglio stesso. Il Presidente è nominato con Decreto Rettorale con mandato triennale coincidente con la durata del Consiglio stesso. Il mandato è rinnovabile. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 2/3 dei suoi membri ne facciano motivata richiesta scritta;
  - b. nomina tra i componenti del Consiglio un Vice-Presidente, che lo sostituisca in caso di temporanea assenza o impedimento;
  - c. rappresenta le biblioteche della macroarea presso il Consiglio di Gestione dove esercita funzioni di iniziativa e promozione.

#### Art 7

#### (Coordinamento Tecnico)

Il Coordinatore della Ripartizione biblioteche e musei e i Responsabili delle biblioteche di Macroarea sono incaricati dal Direttore amministrativo per tre anni rinnovabili tra il personale dell'area delle biblioteche e formano il Coordinamento tecnico del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Il Coordinamento tecnico individua e garantisce le soluzioni organizzative più appropriate per una gestione efficace dei servizi bibliotecari dell'Ateneo.

Il Coordinamento tecnico viene convocato ogni qualvolta ve ne sia la necessità dal Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo per un confronto sugli aspetti organizzativi e tecnico-amministrativi dei servizi bibliotecari.

Al coordinamento tecnico possono partecipare anche gli esperti dell'Unità informatica e, su specifiche problematiche, anche altri bibliotecari.

#### Art 8

#### (Fondi)

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone dei seguenti fondi:

- contributo per le biblioteche assegnato dal Consiglio di Amministrazione;
- fondi per l'acquisizione di documenti bibliografici su supporto cartaceo, elettronico e multimediali;
- fondi finalizzati allo sviluppo dei settori bibliografici di interesse per gli studenti delle Facoltà o delle strutture afferenti;

- fondi per lo sviluppo dell'informatizzazione;
- fondi derivanti da prestazioni conto terzi;
- contributi di enti o privati versati a titolo di liberalità.

Art 9

(Modifiche al regolamento)

Modifiche al presente regolamento possono essere formulate su proposta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Gestione. Le proposte di modifica verranno sottoposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.